

SETTORE AFFARI GENERALI
ACQUISTI IN COMUNE

Capitolato speciale d'appalto per la fornitura e messa in opera di una insacchettatrice per sacchi di sabbia per il Servizio Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine. CUP: G91J22000530004 - CIG: Z2B38B618A

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato d'appalto ha per oggetto la fornitura e messa in opera di una insacchettatrice per sacchi di sabbia per il Servizio Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine e da utilizzare in caso di criticità idrauliche da parte dei gruppi volontari di protezione civile dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e di Soliera.

Ai fini del presente appalto, si individuano i seguenti soggetti:

- Stazione appaltante: Unione delle Terre d'Argine, con sede legale a 41012 Carpi (MO), in Corso A. Pio n. 91, C.F. 03069890360;
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Bottazzi, Responsabile del Servizio Acquisti in comune del Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine Tel. 059/649030 e contattabile al Tel. 059/649030 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- il referente amministrativo della procedura è il dott. Massimiliano Montagnini, dipendente del Servizio "Acquisti in comune" del 1° Settore Affari Generali dell'Unione delle Terre d'Argine contattabile al Tel. 059/649390 – e-mail acquisticomune@terredargine.it;
- Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC): dott. Giorgio Guidotti, Responsabile del Servizio Protezione Civile dell'Unione – e-mail protezionecivile.unione@terredargine.it, con il compito di supporto alla fase di controllo e supervisione dell'esecuzione del Servizio il quale dovrà comunicare tempestivamente al R.U.P. eventuali inadempienze contrattuali; il DEC si avvarrà di uno o più referenti incaricati delle attività di supporto all'esecuzione del contratto;
- Fornitore: operatore economico affidatario che sottoscriverà il contratto con l'Amministrazione.

Il CPV di riferimento è il codice 35100000-5 "Apparecchiature di emergenza e di sicurezza" inserito nell'Allegato n.12 al capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA/DIFESA".

Art. 2 - Importo complessivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è stimato in Euro 14.200,00 al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge. L'importo suindicato è comprensivo di ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna "al piano", posa in opera, installazione, prima accensione e verifica della funzionalità dell'attrezzatura, asporto degli imballaggi e qualsiasi ulteriori attività ad esse.

Il corrispettivo è determinato a corpo.

L'attività è una mera fornitura di una insacchettatrice per sacchi di sabbia pertanto non è prevista la predisposizione di un DUVRI.

Art. 3 – Durata contrattuale

La fornitura e messa in opera dell'insacchettatrice dovrà avvenire entro e non oltre n. 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di stipula.

Art. 4 - Documenti che fanno parte dell'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, anche se non materialmente allegati i seguenti documenti:

- a) offerta dell'impresa affidataria;
- b) il presente capitolato speciale d'appalto;
- c) D. Lgs. 50/16 e s.m.i.;
- d) il DPR n.207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;
- e) il Regolamento dei Contratti dell'Unione delle Terre d'Argine;
- f) tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- g) tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Per tutto quanto non previsto in questo capitolato si rinvia alle disposizioni di legge, nonché all'Allegato 12 al capitolato d'oneri nonché il capitolato d'oneri per l'abilitazione degli operatori economici iscritti ai settori merceologici della categoria merceologica "TESSUTI, INDUMENTI (DPI E NON), EQUIPAGGIAMENTI E ATTREZZATURE DI SICUREZZA/DIFESA".

Art. 5 - Caratteristiche dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura e messa in opera di una insacchettatrice per sacchi di sabbia per il Servizio Protezione Civile dell'Unione delle Terre d'Argine.

In particolare, l'affidatario deve svolgere:

- fornitura e messa in opera di n. 1 (una) insacchettatrice per sacchi di sabbia SAQUICK TITAN 1200;
- test e collaudo finale.

L'insacchettatrice per sacchi di sabbia SAQUICK TITAN 1200 di cui necessita l'ente deve essere nuova di fabbrica e originale e deve possedere le seguenti caratteristiche:

- capacità tramoggia: 450 litri;
- n. 2 bocche di riempimento;
- griglia superiore rompigrumi;
- per uso con sabbia, misto sabbia, ghiaino e graniglia;
- adatta per l'uso con palameccanica, silos o nastro trasportatore;
- uso di sacchetti di tutti i tipi e misure juta, tessuto non tessuto, polipropilene, plastica;
- motore elettrico 3.0 kw, 900nm, 400v/16a
- potenzialità circa 1200 sacchi ora.

In particolare, l'affidatario dovrà effettuare il trasporto, le attività di messa in funzione, la fase di test e di collaudo dell'attrezzatura oggetto dell'appalto. Inoltre l'affidatario dovrà fornire tutta la documentazione che certifichi e comprovi l'idoneità dell'attrezzatura (es. manuale d'uso, certificazione attrezzatura, certificazione di idoneità per l'utilizzo dell'attrezzatura, etc.).

Il fornitore deve garantire che i mezzi forniti contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.), o per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui gli stessi sono destinati (art. 1497 c.c.), oltre che il buon funzionamento dei mezzi (art. 1512 c.c.).

In particolare, l'attrezzatura in oggetto deve essere fornita con garanzia di buon funzionamento per un numero 24 mesi decorrenti dalla data di consegna e relativa configurazione.

Durante tale periodo:

- a) il fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati e/o centri di assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) o mediante strutture mobili il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei mezzi, nonché, ove occorra, la fornitura e sostituzione gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, o, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione degli interi prodotti;
- b) l'amministrazione committente avrà diritto alla riparazione gratuita dell'insacchettatrice (o alla sostituzione di parti nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse.

Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità, se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio degli acquirenti (e non dipendente da un vizio o difetto di produzione).

Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'amministrazione, per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla scoperta.

Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed effettuati a regola d'arte.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale.

La stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi e forniture pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'appaltatore equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dell'intero oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è responsabile di eventuali danni cagionati a cose e/o persone durante la consegna dell'attrezzatura oggetto di appalto.

Art. 7 – Collaudo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna.

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente all'insacchettatrice:

- la completezza degli allestimenti previsti dal presente capitolato speciale d'appalto;
- la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili;
- che svolga la propria attività secondo le direttive del prodotto comunitarie e nazionali.

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del "data di accettazione del prodotto o della fornitura" e verrà sottoscritto dal DEC o da un suo delegato e dall'affidatario.

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 13 del presente capitolato.

Dopo tali interventi l'attrezzatura potrà essere sottoposta a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i prodotti non conformi entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 del presente capitolato.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerente il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto dal DEC o da un incaricato delegato dal DEC e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la data di messa a disposizione dell'attrezzatura in questione, la data consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione dell'attrezzatura in questione.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo quest'ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Si rammenta che il collaudo prevede prove dinamiche dell'attrezzatura in questione oggetto dell'appalto.

Art. 8 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Art. 9 - Fatturazione

L'affidatario dovrà emettere n. 1 (una) fattura elettronica posticipata rispetto l'effettiva esecuzione del contratto. L'emissione della fatturazione sarà autorizzata dal R.U.P. previa attestazione di regolarità della fornitura da parte del Direttore dell'esecuzione.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario a 30 (trenta) giorni dall'accettazione della fattura, come di seguito specificato.

Agli importi dovuti sarà aggiunta l'IVA di legge. Si precisa che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 192/2012, la decorrenza dei termini di pagamento delle fatture è subordinata agli adempimenti e alle verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, e alla sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità; conseguentemente, le fatture potranno essere accettate dall'Amministrazione solo ad avvenuto perfezionamento delle procedure di verifica della conformità ovvero di approvazione della regolare esecuzione. Si precisa altresì che, con l'entrata in vigore degli obblighi in materia di fatturazione elettronica, l'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto obbligatoriamente all'inserimento nelle fatture del CIG (codice identificazione gara) e le fatture dovranno essere emesse esclusivamente in forma elettronica. L'Unione ha individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche, identificato nell'indice delle Pubbliche Amministrazioni (iPA – www.indicepa.gov.it) dal Codice Univoco: Ufficio **UFA4B7**.

Il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al sistema di interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ente destinatario.

Al pagamento si applica il sistema di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 190/2014.

In base a tali disposizioni, viene effettuato il pagamento delle spettanze ai fornitori solo per la parte imponibile, mentre la quota IVA viene versata direttamente all'erario. È obbligo del fornitore indicare in fattura la dicitura "*imposta non incassata ex art. 17-ter DPR 633/1972 split payment*". La fattura, intestata all'Unione delle Terre d'Argine-U9 Settore Polizia Locale-Servizio di Protezione civile, 41012 Carpi (MO) in Corso Alberto Pio, n. 91, C.F. 03069890360, dovrà essere trasmessa in modalità telematica e dovranno contenere il riferimento al Codice CIG.

Art. 10 - Disposizioni generali sui prezzi

Nel prezzo contrattuale si intende compreso e compensato, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento dell'operazione cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo delle voci. L'importo della fornitura si intende dunque accettato dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi sono indipendenti da qualsiasi eventualità anche di causa maggiore e straordinaria per tutta la durata dell'appalto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del Codice dei contratti pubblici vigente, il prezzo contrattuale è fisso e invariabile, non riconoscendosi alcuna revisione dei prezzi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9-bis, L. 136/2010). Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si applicano le disposizioni dell'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Art. 11 - Obblighi di tracciabilità

Il Fornitore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e ss. mm., e a fornire all'ente ogni informazione utile a tal fine e, in particolare:

- a utilizzare un conto corrente dedicato, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.a., ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, comunicati all'Azienda tempestivamente e, comunque, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, impegnandosi a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi;
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto.

Art. 12 - Altre disposizioni

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare all'Amministrazione committente ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a ritardo nella comunicazione stessa.

Art. 13 - Penalità

L'Amministrazione, verificata la mancata effettuazione della fornitura entro i termini di cui all'art 3 e/o il mancato rispetto dei termini di cui all'art 7 del presente capitolato, eccezione fatta per i casi di forza maggiore, si riserva la facoltà di comminare al fornitore la penale dell'1 per 1000 dell'importo di affidamento.

L'applicazione delle penali non esonera in ogni caso il Fornitore dall'adempimento delle obbligazioni per le quali si è resa inadempiente e che hanno fatto sorgere l'obbligo di pagamento delle penali. È fatto salvo comunque il ristoro dei maggiori danni e quanto disposto sulle modalità di rifusione dei danni e sulla risoluzione del rapporto contrattuale di cui al successivo articolo.

La misura complessiva della penale non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno del Fornitore.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente paragrafo, saranno contestati per iscritto a mezzo PEC al Fornitore, il quale dovrà comunicare per iscritto a mezzo PEC le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni, ovvero non vi sia stata risposta o le stesse non siano giunte nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

Ai fini del ristoro dell'importo dovuto le Amministrazioni potranno alternativamente portare la somma in detrazione dei corrispettivi fatturati.

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente comunicato per iscritto al Fornitore, secondo le vigenti disposizioni di legge. In caso di risoluzione per inadempimento, resta salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Amministrazione si riserva altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 codice civile, a tutto rischio e danno dell'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dalla ditta affidataria ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 50/2016;
- penali comminate dall'Unione per importo superiore al 10% del valore del corrispettivo contrattuale;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;

- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- sospensione, abbandono o ritardo che comportino di fatto la mancata effettuazione, da parte dell'impresa affidataria, delle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- cessione ad altri in tutto o in parte sia direttamente che indirettamente, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente appalto;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- gravi violazioni dei codici di comportamento di cui al paragrafo 16;
- ogni altra inadempienza, qui non contemplata, o fatto, che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento, a termine dell'art. 1453 del codice civile.

La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà del Committente di affidare il la fornitura a terzi, restando ferma la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno.

All'affidatario verrà corrisposto il prezzo concordato del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

Con riferimento al recesso dal contratto, sia da parte del Committente, sia da parte della ditta aggiudicataria, si applicheranno le disposizioni previste dalla normativa vigente e, in particolare, l'art. 1671 del Codice Civile. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012.

Art. 15 – Divieti, cessione del contratto, del credito

È fatto divieto al fornitore di cedere il contratto: esso non può essere ceduto, a pena di nullità. È vietata la cessione anche parziale del contratto. La cessione si configura anche nel caso in cui il soggetto affidatario venga incorporato in altra azienda, in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui l'affidatario sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, c. 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario sarà tenuto a tenere indenne l'Amministrazione delle maggiori spese conseguenti o derivanti dalla risoluzione, nonché di eventuali e maggiori pregiudizi e danni.

Art. 15.1 - Subappalto

Il subappalto è regolato dalle disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando che l'autorizzazione è comunque subordinata all'indicazione dell'appaltatore nell'offerta economica di volere subappaltare parte delle prestazioni.

È fatto espresso divieto al fornitore di sospendere l'esecuzione del servizio se non per mutuo consenso, e ciò anche nel caso in cui vengano in essere controversie giudiziali o stragiudiziali tra il fornitore e le assicurazioni dei danneggiati.

L'inosservanza dei divieti di cui al periodo superiore comporterà la risoluzione di diritto del contratto con addebito di colpa all'aggiudicatario, il quale sarà tenuto a sostenere tutti gli oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dal rinnovo della procedura ad evidenza pubblica e al risarcimento del danno.

Art. 16 - Esecuzione in danno

Qualora il Fornitore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro Fornitore - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Fornitore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati alle Amministrazioni. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi nei confronti del Fornitore.

Art. 17 - Definizione delle controversie

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione e la validità del presente contratto, è competente il Foro di Modena. È, in ogni caso, sempre esclusa la composizione arbitrale delle controversie.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento Europeo 2016/679, i dati personali forniti per la partecipazione al presente appalto saranno utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione delle procedure d'appalto e contrattuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, a pena di esclusione dalla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Agenzia Entrate). Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante della documentazione relativa all'affidamento, ai fini dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 76 commi 2 lettera c) e 5, nonché ai sensi dell'art. 29 comma 1, secondo periodo e dell'art. 76, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 50/2016. I suoi dati saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento degli obblighi contrattuali e di legge. Il Titolare del trattamento è l'Unione delle Terre d'Argine nella persona del presidente *pro-tempore*. Il Titolare ha designato ai sensi dell'art. 37 il Responsabile della protezione dei dati personali (il nominativo può essere richiesto scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it). L'interessato può avvalersi del diritto alla cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la portabilità l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Regolamento Europeo scrivendo al Titolare oppure a responsabileprotezionedati@terredargine.it. La firma apposta in calce alla domanda varrà anche come autorizzazione l'ente ad utilizzare i dati personali nella stessa contenuti per i fini del bando di gara e per fini istituzionali.